

**COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 109/03/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con il ricorso di cui in epigrafe, la società ERREQUATTRO srl, rappresentata e difesa come in atti, impugnava la cartella di pagamento n. 033201100145887 relativa a somme iscritte a ruolo a seguito del controllo effettuato ai sensi dell'art. 36 ter del DPR n. 600/73 sul modello Unico 2008 presentato per l'anno 2007.

La ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato deducendone la illegittimità per violazione dell'art. 36 ter del DPR n. 600/73 e del comma 345 dell'art. 1 della Legge 296/2006; chiedeva, inoltre, in via subordinata la disapplicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Como si costituiva e ribadiva la correttezza e legittimità del proprio operato; faceva presente di aver recuperato la detrazione d'imposta del 55% delle spese sostenute dalla società per interventi finalizzati al risparmio energetico in quanto il recupero risulterebbe fondato sulla circostanza che l'immobile, oggetto degli interventi manutentivi, non rientrerebbe tra quelli strumentali ed utilizzati nell'esercizio dell'impresa; contestava, come in atti, la presunta illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni per insussistenza del presupposto normativo e chiedeva il rigetto del ricorso con la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

In data 24/05/2012 la ricorrente depositava memorie aggiuntive con n. 2 allegati (copia contratto di locazione e copia della sentenza della Corte di Cassazione a SS. UU. n. 23031/2007) ed insisteva per l'accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Commissione rileva che la società ERREQUATTRO srl ha effettuato lavori di manutenzione straordinaria e specificatamente la sostituzione delle finestre comprensive degli infissi su alcuni immobili di proprietà sociale strumentali per natura (cat. A10) concessi in locazione a terzi; che, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla legge, ha sostenuto un costo di € 43.110,00 per l'acquisto e la posa in opera dei serramenti computando, come previsto dalla legge, una detrazione d'imposta di €7.904,00 (ossia un terzo del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica delle unità immobiliari); che, a fronte della richiesta dell'Ufficio di esibizione della documentazione a supporto delle detrazioni d'imposta, la società ha prodotto in data 13/01/2011 i documenti richiesti (asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato; ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA; fatture comprovanti la spesa).

Ciò premesso, nel caso in esame, l'Uscio ha utilizzato la procedura di rettifica ex art 36 ter del DPR 600/73 nonostante il riscontro documentale avesse dato esito positivo (la documentazione richiesta era stata regolarmente e tempestivamente consegnata all'Ufficio senza alcuna contestazione in merito alla stessa).

In sostanza la rettifica si basa, non sulla idonea documentazione prodotta all'Ufficio, ma sull'interpretazione di una norma che questa Commissione ritiene correttamente applicata dalla società.

Il dettato normativo (art. 1, commi 344,347 e 349 della Legge n. 296/2006 ed il Decreto ministeriale applicativo 19/02/2007) è a giudizio della Commissione abbastanza chiaro,

perché non pone alcun vincolo in ordine alla tipologia e alla classificazione degli immobili posseduti, così come alla classificazione degli stessi in bilancio e non prevede restrizioni o condizioni particolari per i titolari di reddito d'impresa e tantomeno per gli operatori economici che svolgono attività edile.

Nel caso concreto, la norma prevede quale unica restrizione il fatto che si tratti di edifici esistenti e, come chiarito dalla Circolare ministeriale n. 36/E del 2007, gli interventi sul risparmio energetico sono aperti ai fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. D'altra parte, nel disposto dell'art. 1, comma 345 della Legge 296/2006, non vi è alcun cenno al fatto che l'agevolazione debba essere riferita solo agli utilizzatori diretti degli immobili oggetto di intervento; è pacifico, quindi, che il legislatore non ha voluto porre tale limitazione.

La ratio della norma è quella di ridurre l'impatto ambientale e non avrebbe senso limitare l'agevolazione per le imprese ai soli immobili utilizzati direttamente ed escludere, invece, quelli destinati alla locazione come vorrebbe l'Ufficio.

Nessuna incertezza normativa sussiste, poi, nel caso in esame giacché la norma è chiarissima ed è diretta nell'agevolare tutti i fabbricati esistenti appartenenti a qualsiasi categoria catastale, anche rurale, compresi, quindi, quelli strumentali.

Per questi motivi, la Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio alle spese di giudizio che liquida in € 300,00 oltre accessori.

**P.Q.M.**

La CTP accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio alle spese pari ad € 300,00 oltre accessori.